



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Rapporto del Consiglio federale del 4 marzo 2016 in adempimento del postulato 13.3837 Savary del 26 settembre 2013

Tutela dei consumatori e dei produttori. Qual è la situazione riguardo alle denominazioni protette dei prodotti agricoli?

Indice

Management Summary	3
1 Mandato	4
2 Contesto	6
3 Basi legali pertinenti in materia di regolamentazione e di esecuzione delle denominazioni protette dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari indigeni	7
3.1 Legislazione agricola	7
3.1.1 Legge federale sull'agricoltura (LAgr, art. 14 segg. e art. 63).....	7
3.1.2 Ordinanze d'esecuzione.....	7
3.2 Legislazione sulle indicazioni di provenienza e sui marchi	9
3.3 Legislazione sulla derrate alimentari (diritto vigente e revisione).....	10
3.4 Accordi internazionali in materia di protezione delle denominazioni protette	11
3.4.1 Accordi bilaterali generali sulle indicazioni geografiche.....	11
3.4.2 Accordi bilaterali settoriali sulle indicazioni geografiche	12
3.4.3 Altri accordi internazionali che comportano disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche	13
3.4.4 Accordi internazionali relativi alla protezione di altre designazioni.....	13
4 Strumenti disponibili e misure adottate finora in Svizzera	14
4.1 Usurpazione delle denominazioni dei prodotti indigeni	14
4.1.1 LAgr	14
4.1.1.1 Misure amministrative	14
4.1.1.2 Disposizioni penali.....	14
4.1.1.3 Disposizioni esecutive	14
4.1.2 LPM.....	15
4.1.2.1 Protezione di diritto civile	15
4.1.2.2 Protezione di diritto penale.....	15
4.1.2.3 Protezione di diritto amministrativo.....	16
4.1.3 LDerr	16
4.1.3.1 Misure amministrative	16
4.1.3.2 Disposizioni penali.....	16
4.2 Usurpazione delle denominazioni dei prodotti svizzeri all'estero	17
4.3 Usurpazione delle denominazioni dei prodotti esteri	17
4.3.1 LAgr, accordi agricoli sulle IG inclusi	17
4.3.2 LPM, accordi sulle indicazioni geografiche inclusi.....	17
4.3.3 LDerr	18
5 Controlli: autorità coinvolte a livello federale e cantonale e identificazione dei problemi	18
5.1 Designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati giusta gli articoli 14-16 LAgr	18
5.2 Denominazioni di origine controllata del vino giusta l'articolo 64 LAgr.....	22
6 Conclusioni e proposte di nuove misure	24
6.1 Misure per il miglioramento del sistema di controllo esistente	24
6.2 Misure relative alla repressione delle frodi.....	26

Management Summary

Il presente rapporto risponde al postulato Savary (13.3837) «Tutela dei consumatori e dei produttori. Qual è la situazione riguardo alle denominazioni protette dei prodotti agricoli». Analizza le misure e gli strumenti a disposizione, oltre che i compiti e il ruolo delle autorità interessate nella lotta contro le usurpazioni delle denominazioni dei prodotti indigeni ed esteri. Il rapporto considera le pertinenti basi legali in materia di regolamentazione e di esecuzione delle denominazioni protette dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari. Inoltre, fa il punto della situazione sul coordinamento tra le diverse autorità coinvolte e tra i diversi controlli, nonché sul ruolo di sorveglianza delle autorità federali nei confronti degli organi di controllo interessati.

Sulla base di quest'analisi, il rapporto vaglia e propone misure per migliorare l'attuale sistema di lotta contro le infrazioni nell'ambito delle denominazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (agricoltura biologica, DOP/IGP, prodotti di montagna e dell'alpe, caratterizzazione della carne di pollame, vino).

Di seguito vengono proposte misure volte a colmare le lacune dell'attuale sistema di controllo.

- **Inosservanza dell'obbligo di denunciare le irregolarità riscontrate durante i controlli (organismi di certificazione)**

L'obbligo di denunciare le irregolarità riscontrate durante i controlli, risultante da diverse disposizioni legali, è rispettato solo in pochissimi casi. Un intervento coordinato tra le diverse istanze preposte ai controlli e alla sorveglianza è pertanto difficilmente realizzabile. Di conseguenza, è indispensabile indicare agli organismi di certificazione le modalità cui attenersi nel segnalare all'UFAG, ai chimici cantonali e, nel caso di DOP e IGP, anche ai raggruppamenti richiedenti, le irregolarità riscontrate durante i controlli. In futuro il Consiglio federale vigilerà affinché le istruzioni in tal senso siano più chiare. Nell'ambito dell'agricoltura biologica tale problema non si pone. Agli organismi di certificazione sono infatti state impartite istruzioni sulle modalità di denuncia delle irregolarità nonché sul contenuto e sulla struttura del rapporto annuale da presentare all'UFAG. Si presuppone quindi che quest'ultimo riceva un rapporto annuale sulle singole denominazioni controllate al fine di ottimizzare e armonizzare le proprie attività di sorveglianza. Come avviene già nell'ambito dell'agricoltura biologica si propone di emanare istruzioni nelle quali si definisca, anche per le altre denominazioni, la struttura e il contenuto del rapporto annuale che gli organismi di certificazione sono tenuti a presentare all'UFAG. Per quanto concerne le designazioni «montagna» e «alpe», la rispettiva ordinanza non prevede l'obbligo di presentare un rapporto annuale sulle attività di controllo degli organismi di certificazione. Per tale motivo, nel quadro di una futura revisione tale aspetto sarà tenuto in considerazione.

- **Inosservanza dell'obbligo di denunciare le irregolarità riscontrate durante l'esecuzione (organi cantonali)**

Gli organi cantonali preposti all'esecuzione del diritto sulle derrate alimentari controllano le denominazioni dei prodotti agricoli applicando le disposizioni relative alla protezione dei consumatori dall'inganno fissate nella legislazione sulle derrate alimentari che rientra nella sfera di responsabilità del Dipartimento federale dell'interno DFI e dell'USAV. Questi può impartire istruzioni ai chimici cantonali sulla base dell'articolo 36 LDerr. L'UFAG non può invece coordinare le misure esecutive prese dagli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari o impartire loro istruzioni né sulla base della legge sull'agricoltura LAgr né su quella delle ordinanze sulle denominazioni dei prodotti agricoli. Per tale motivo, sarebbe opportuno che questi due Uffici agissero in maniera coordinata quando, ciascuno nel proprio ambito di competenza, prendono misure volte ad armonizzare l'esecuzione. Il Consiglio federale vigilerà affinché siano prese le misure necessarie in vista di migliorare il coordinamento tra i due Uffici. Per lo stesso motivo sarebbe auspicabile che i Cantoni informassero l'UFAG sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli nel settore delle denominazioni dei prodotti agricoli. Il Consiglio federale vigilerà affinché i Cantoni siano sensibilizzati a questo riguardo.

- **Applicazione delle disposizioni penali**

Un altro aspetto da considerare è quello delle eventuali conseguenze sul piano penale di un uso illecito di una denominazione. In virtù della LDerr (art. 31), per le indicazioni geografiche gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari devono denunciare all'autorità del procedimento penale le infrazioni alle prescrizioni del diritto sulle derrate alimentari. Inoltre, qualsiasi persona lesa ha diritto di sporgere querela in caso di uso illecito di un'indicazione geografica (art. 172 LAgr). Sulla scorta di tali denunce o querele, l'autorità del procedimento penale può vedersi costretta a pronunciare una pena piuttosto di un'altra. Tuttavia, nella pratica non è raro che i casi vengano archiviati per mancanza di prove o che, qualora si giunga a una condanna, questa preveda solo una pena pecuniaria. Si potrebbero applicare anche altre disposizioni penali sancite in diverse leggi. Questo aspetto del concorso delle disposizioni penali è di competenza dei tribunali che devono applicare la disposizione in funzione del bene giuridico interessato. Si constata, tuttavia, che i tribunali conoscono poco tali disposizioni. Di conseguenza, elencare tutte le disposizioni applicabili nel quadro di una denuncia all'autorità del procedimento penale semplificherebbe loro il compito. Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari e, per le denominazioni vinicole, il Controllo Svizzero del Commercio dei Vini (CSCV), dovrebbero pertanto poter ricevere istruzioni in tal senso. Il Consiglio federale vigilerà affinché gli organi preposti all'esecuzione siano informati in merito all'applicazione delle disposizioni penali.

- **Mancanza di coordinamento e d'informazione tra le autorità interessate (UFAG, USAV, chimici cantonali, organismi di certificazione, ecc.)**

Gli ambiti in questione sottostanno a varie norme, disciplinate in diverse leggi e ordinanze, come peraltro l'esecuzione che è di competenza di diverse autorità federali e cantonali, che operano con differenti procedure e non dispongono degli stessi strumenti sanzionatori. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di condividere su una piattaforma comune informazioni e risultati relativi ai controlli. Ciò consentirebbe alle autorità competenti, da un lato, di valutare i dati relativi ai controlli e, dall'altro, di intervenire e applicare in maniera coordinata le misure e le disposizioni previste dalle pertinenti leggi e ordinanze. Tale piattaforma rispecchierebbe l'idea degli articoli 182 e 184 LAgr. Pertanto, allo scopo di migliorare il coordinamento e l'informazione tra le autorità interessate, il Consiglio federale vigilerà affinché si approfondiscano le diverse possibilità di creare una piattaforma di questo tipo in modo da poterla realizzare il più presto possibile.

Nel 2015 un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione è stato incaricato di elaborare possibili varianti per l'attuazione dell'articolo 182 LAgr. Le proposte avanzate da questo gruppo di lavoro saranno oggetto di un'analisi approfondita che implica la collaborazione e il coordinamento tra UFAG, USAV, AFD e organi cantonali preposti all'esecuzione. I primi risultati sono attesi verso la fine del 2016.

1 Mandato

Il 26 settembre 2013, la Consigliera agli Stati Géraldine Savary ha depositato il seguente postulato¹.

Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto che faccia il punto sull'attività a livello cantonale e federale volta a individuare e perseguire le frodi nell'ambito delle denominazioni protette, svizzere ed estere, dei prodotti agricoli, quali le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, le designazioni «montagna» e «alpe» o quelle dei prodotti e delle derrate alimentari biologici. Stilerà inoltre un inventario delle diverse misure prese dalla Confederazione all'estero in materia di protezione di suddette denominazioni. Se necessario, nel rapporto saranno inoltre presentate proposte riguardo a misure da applicare per colmare eventuali lacune.

Ha altresì fornito la seguente motivazione.

¹ 13.3837

Negli ultimi anni, sia il Consiglio federale sia il Parlamento hanno deciso di tutelare ulteriormente i consumatori e i produttori. Sono stati modificati o conclusi in questo senso testi di legge e accordi come Swissness, la legge sulle derrate alimentari e accordi bilaterali. Sul mercato, si assiste a una crescita costante del numero e della quantità di prodotti agricoli che sfoggiano una denominazione protetta.

L'esecuzione e il controllo dell'applicazione della legislazione in ambito di derrate alimentari sono essenzialmente di competenza dei Cantoni, mentre il Consiglio federale è responsabile della sorveglianza e del coordinamento dei diversi attori. Di fronte alla globalizzazione degli scambi commerciali e, di conseguenza, all'aumento del flusso di derrate alimentari in Svizzera, attualmente manca una panoramica nell'ambito delle denominazioni protette dei prodotti agricoli. Un monitoraggio regolare e centralizzato di tutti i casi di denuncia, frodi accertate e sanzioni applicate dalle istanze interessate, consentirebbe di conoscere la situazione attuale e l'evoluzione della stessa negli anni.

Diffondere i risultati in un rapporto di pubblico dominio permetterebbe alle diverse cerchie interessate di avere un'idea precisa della situazione e, se necessario, di poter agire con cognizione di causa. Un rapporto di questo tipo, inoltre, rafforzerebbe la fiducia dei consumatori verso le derrate alimentari immesse sul mercato svizzero e metterebbe a disposizione della Confederazione dati fondati nel quadro delle sue relazioni con i partner stranieri, verso i quali ha preso impegni in questo campo mediante la conclusione di accordi bilaterali quali l'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, entrato in vigore il 1° dicembre 2011, e l'accordo tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, entrato in vigore il 1° settembre 2011.

Il 13 novembre 2013, il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato esprimendosi come segue.

Al fine di accrescere la sicurezza alimentare e la tutela contro l'uso fraudolento o ingannevole delle designazioni sulle etichette dei prodotti alimentari, il Consiglio federale dispone, a livello sia legale sia organizzativo, di diversi strumenti. La revisione della legge sulle derrate alimentari dovrebbe consentire, in particolare, d'introdurre disposizioni che facilitino lo scambio e la trasmissione dei dati tra le autorità cantonali e federali in materia; il progetto Swissness, adottato dal Parlamento, contiene criteri più precisi per definire la provenienza di prodotti e servizi, quindi anche dei prodotti agricoli.

Il Consiglio federale incarica l'Ufficio federale dell'agricoltura e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria di stilare un rapporto unico che faccia il punto sulla situazione per quanto concerne la scoperta di frodi e, in particolare, il funzionamento dei vari strumenti e delle istituzioni a disposizione.

Sulla base della risposta del Consiglio federale, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), in collaborazione con l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), hanno analizzato, nel presente rapporto, le misure e gli strumenti a disposizione, oltre che i compiti e il ruolo delle autorità interessate dalla lotta contro l'usurpazione delle denominazioni dei prodotti indigeni ed esteri. Il rapporto considera le pertinenti basi legali in materia di regolamentazione e di esecuzione delle denominazioni protette dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari. Inoltre fa il punto della situazione sul coordinamento tra le diverse autorità coinvolte e tra i diversi controlli, nonché sul ruolo di sorveglianza delle autorità federali nei confronti degli organi di controllo interessati.

Sulla base di quest'analisi, il rapporto vaglia e propone diverse misure per migliorare l'attuale sistema di lotta contro le infrazioni nell'ambito delle denominazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (agricoltura biologica, DOP/IGP, prodotti di montagna e dell'alpe, caratterizzazione della carne di pollame).

Parallelamente, le direzioni di UFAG e USAV hanno incaricato un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei due Uffici, dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e dell'IPI, di analizzare la situazione attuale per quanto riguarda le attività e gli attori nel quadro dell'articolo 182 LAgr nonché di formulare, su tali basi, varianti per la sua attuazione.

Il presente rapporto è stato pertanto redatto in stretta collaborazione con il suddetto gruppo di lavoro.

2 Contesto

L'individuazione e la repressione delle frodi nell'ambito delle denominazioni protette dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati acquisiscono un'importanza sempre maggiore in un contesto di apertura progressiva dei mercati. Da un lato, i produttori chiedono misure efficaci contro l'intollerabile distorsione della concorrenza esercitata dalle aziende che violano le prescrizioni traendone, in genere, vantaggi finanziari. Dall'altro i consumatori, a seguito dei diversi scandali alimentari, esigono una maggiore protezione nonché strumenti efficaci di lotta contro le infrazioni nell'ambito di denominazione, importazione, esportazione, transito e dichiarazione dei prodotti agricoli.

Avendo puntato su una strategia della qualità nel settore agroalimentare², la Confederazione deve dotarsi di strumenti adeguati e affidabili contro le usurpazioni delle denominazioni dei prodotti indigeni ed esteri.

Inoltre, la protezione efficace delle denominazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati può essere credibile solo se esistono strumenti di individuazione e repressione delle frodi. In passato, questi aspetti sono già stati oggetto di numerosi interventi parlamentari, incentrati soprattutto sull'attuazione dell'articolo 182 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), in virtù del quale il coordinamento delle procedure nei succitati ambiti rientra, in quanto istituzione permanente, nel sistema giuridico e il Consiglio federale ha la competenza d'istituire un servizio centrale incaricato di coordinare le misure in materia di repressione delle frodi nei settori delle denominazioni protette di prodotti agricoli, dell'importazione, del transito e dell'esportazione dei prodotti agricoli, nonché della dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione.

Nella sua risposta dell'8 maggio 2013 alla mozione del Consigliere nazionale Jacques Bourgeois «Perseguimento di infrazioni. Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura»³, il Consiglio federale affermava che «dall'adozione dell'articolo 182 LAgr sono state prese diverse misure, a livello legislativo e organizzativo, volte a potenziare la sicurezza delle derrate alimentari e la protezione contro l'uso fraudolento o ingannevole delle designazioni sulle etichette delle derrate alimentari.» Tra queste rientrano, ad esempio, la nuova struttura organizzativa, ovvero il nuovo «Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria», frutto della fusione tra Ufficio federale di veterinaria e Divisione della sicurezza delle derrate alimentari dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), oppure l'entrata in vigore, il 1° dicembre 2011, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. In tale accordo, integrato come allegato 12 nell'accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo bilaterale), le due Parti s'impegnano a riconoscere reciprocamente le proprie DOP e IGP e a proteggerle contro qualsiasi usurpazione, imitazione o indicazione ingannevole.

Tali misure, unitamente alla revisione della legge sulle derrate alimentari e di quella sulla protezione dei marchi («Progetto Swissness»), sono elementi fondamentali del concetto globale sulla sicurezza delle derrate alimentari e sulla protezione contro l'inganno. La loro efficacia, oltre che il coordinamento e la cooperazione tra le diverse istanze federali e cantonali da un lato e internazionali dall'altro che operano nell'ambito della sicurezza delle derrate alimentari e della repressione delle frodi, sono prerogative essenziali per continuare a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. A livello internazionale, nei negoziati con l'UE nei settori dell'agricoltura, della sicurezza delle derrate alimentari e della sanità pubblica, il Consiglio federale mira a una cooperazione sempre più efficace.

² <http://www.qualitaetsstrategie.ch/fr>

³ 13.3043

⁴ RS 0.916.026.81

3 Basi legali pertinenti in materia di regolamentazione e di esecuzione delle denominazioni protette dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari indigeni

3.1 Legislazione agricola

3.1.1 Legge federale sull'agricoltura (LAg, art. 14 segg. e art. 63)

In virtù dell'articolo 14 capoverso 1 LAg, il Consiglio federale può, nell'interesse dell'affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti

- fabbricati secondo determinati procedimenti;
- che presentano altre caratteristiche specifiche;
- provenienti dalla regione di montagna;
- che si distinguono per la loro origine;
- fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o che non presentano determinate caratteristiche;
- fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile.

La designazione di tali prodotti secondo tali prescrizioni è facoltativa (cpv. 2). Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull'ingegneria genetica e sulle derrate alimentari (cpv. 3).

L'articolo 15 LAg precisa le disposizioni del Consiglio federale riguardanti i prodotti agricoli trasformati secondo il modo di produzione biologico. L'articolo 16 LAg fissa determinati principi applicabili alle denominazioni d'origine protette (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP): le DOP e le IGP non possono diventare generiche (cpv. 2) e i marchi anteriori che adempiono certi criteri possono essere ancora usati anche se non rispettano l'elenco degli obblighi (cpv. 6). Inoltre, le DOP e le IGP sono protette contro qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfruttano la reputazione delle designazioni protette e contro qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione (cpv. 7).

Le denominazioni e le designazioni vinicole godono di una protezione specifica in virtù dell'articolo 63 LAg, che suddivide i vini in vini a denominazione d'origine controllata, vini con indicazione geografica tipica e vini da tavola (cpv. 1). Il Consiglio federale allestisce l'elenco dei criteri per i vini a denominazione d'origine controllata e quelli con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione (cpv. 2). Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d'origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria (cpv. 3). Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l'utilizzazione (cpv. 4). Tali principi sono sanciti nell'ordinanza sul vino e nei regolamenti cantonali.

3.1.2 Ordinanze d'esecuzione

- Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull'agricoltura biologica; RS 910.18)

L'ordinanza si applica a:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati;
- animali da reddito;
- prodotti agricoli vegetali o animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente di ingredienti di origine vegetale e/o animale;

- materie prime degli alimenti per animali, alimenti composti per animali e utilizzati per l'alimentazione di animali da reddito (cpv. 1).

Questi prodotti, indigeni o d'importazione, possono essere designati come prodotti biologici se sono ottenuti o importati, preparati o commercializzati conformemente all'ordinanza.

Il rispetto delle esigenze richieste nella produzione, nella preparazione, nell'importazione, nell'esportazione, nell'immagazzinamento e nella commercializzazione dei prodotti deve essere certificato (art. 2 cpv. 5).

- Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione (ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo; RS 916.342)

Quest'ordinanza si applica alla carne di pollo e di tacchino proveniente da animali detenuti a scopo d'ingrasso (art. 1). Per la caratterizzazione di questa carne possono essere utilizzate soltanto le designazioni menzionate qui appresso, che adempiono le rispettive condizioni, per indicare il metodo di allevamento (art. 2 cpv. 1):

- estensivo al coperto;
- stabulazione particolarmente rispettosa degli animali;
- all'aperto;
- rurale all'aperto;
- rurale in libertà.

L'utilizzo di tali designazioni deve essere controllato da enti di certificazione (art. 2 cpv. 3), di conseguenza, è vietata qualsiasi altra designazione. Le succitate designazioni possono tuttavia essere completate da indicazioni concernenti le particolarità del metodo corrispondente di allevamento o di alimentazione (art. 3).

- Ordinanza concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA; RS 910.19)

L'ODMA si applica ai prodotti agricoli fabbricati in Svizzera e alle derrate alimentari da essi ottenute (art. 1). Le designazioni «montagna» e «alpe», le rispettive traduzioni o qualsiasi designazione derivata sono riservate ai prodotti (etichettatura, documentazione commerciale e pubblicità) che adempiono le esigenze dell'ordinanza. La designazione «Alpi» può essere impiegata anche se le esigenze dell'ordinanza non sono adempiute, a condizione che essa si riferisca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica. Tuttavia non può essere utilizzata per latte e prodotti lattiero-caseari nonché carne e prodotti carnei.

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 ODMA, i prodotti agricoli contenenti la designazione «montagna» o «alpe» devono essere certificati a tutti i livelli della produzione, del commercio intermedio e della fabbricazione, etichettatura e preimballaggio inclusi. Sono esenti dall'obbligo di certificazione i prodotti al livello della produzione primaria non preimballati né etichettati e i prodotti agricoli propri dell'azienda e le derrate alimentari da essi ottenute nell'azienda o nell'azienda d'estivazione direttamente ceduti ai consumatori (art. 10 cpv. 2).

- Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (ordinanza DOP/IGP; RS 910.12)

Quest'ordinanza protegge le denominazioni (DOP e IGP) dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati iscritti nel registro federale, siano esse indigene o estere.

La protezione come DOP o IGP deve essere richiesta all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) da un raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto. Ogni denominazione deve essere corredata di un elenco degli obblighi che delimita l'area geografica e definisce il prodotto e il suo metodo di fabbricazione. Se le condizioni dell'ordinanza sono adempiute, al termine di una procedura d'opposizione e di ricorso, l'UFAG iscrive la denominazione nel Registro federale delle DOP e delle IGP.

Dopo la registrazione le DOP e le IGP possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza i rispettivi prodotti, a condizione che questi siano conformi al relativo elenco degli obblighi e sottostiano al controllo da parte di un organismo di certificazione. Si tratta, pertanto, di un diritto d'uso collettivo.

- Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (ordinanza sul vino; RS 916.140)

Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone (art. 21 cpv. 1). I Cantoni fissano i propri requisiti, che devono prevedere:

- una delimitazione dell'area geografica nella quale è prodotta al minimo l'uva;
- un elenco dei vitigni autorizzati e uno dei metodi di coltura autorizzati;
- un tenore minimo naturale di zucchero per vitigno autorizzato;
- la resa massima dell'unità di superficie per vitigno autorizzato;
- un elenco dei metodi di vinificazione autorizzati e
- un sistema di analisi e d'esame organolettico del vino pronto per la vendita (cpv. 2).

I termini vinicoli specifici (p.es. Château o Œil-de-Perdrix) possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera solo nel rispetto delle loro definizioni (art. 19).

Sulla base dell'articolo 25, l'UFAG tiene e pubblica un repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllata definite conformemente all'articolo 21.

3.2 Legislazione sulle indicazioni di provenienza e sui marchi

La legge sulla protezione dei marchi offre una protezione anche delle denominazioni dei prodotti agricoli. La protezione delle indicazioni di provenienza è disciplinata nella legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (art. 47 segg., LPM; RS 232.11). Le rispettive disposizioni mirano, da un lato, a tutelare il consumatore dagli inganni sulla provenienza geografica di merci e servizi e, dall'altro, a proteggere il commercio da aspettative ingannevoli anche se queste non risvegliano determinate attese per quanto concerne la qualità, le proprietà o l'apprezzamento dei prodotti (WILLI, a.a.O., n. 5 prima dell'art. 47 LPM; HIRT, a.a.O., pag. 38 segg.; MEISSER/ASCHMANN, a.a.O., pag. 157; GLAUS, a.a.O., pag. 9, DTF 132 II 770, pag. 775).

Benché marchi e indicazioni di provenienza figurino nello stesso atto normativo, sottostanno a norme distinte. L'indicazione di provenienza, come peraltro il marchio, ha la funzione di differenziare determinate merci e servizi di natura simile. Tuttavia, la differenziazione non viene effettuata in relazione all'azienda, bensì alla provenienza geografica. Con l'indicazione gli acquirenti sono informati su una determinata provenienza geografica; questa in linea di principio non è connessa a un'azienda specifica.

Queste disposizioni sulle indicazioni di provenienza si applicano in tutti i casi in cui una designazione rientra sotto la definizione dell'indicazione di provenienza e non ci sono disposizioni particolari. La protezione interviene automaticamente: non c'è bisogno né di una registrazione né di un'autorizzazione delle autorità.

Giusta l'articolo 47 LPM, le indicazioni di provenienza sono rimandi diretti («Berner Lebkuchen») o indiretti (nome di una montagna o croce svizzera) alla provenienza geografica di merci o servizi. L'indicazione geografica può rimandare contemporaneamente allo stato o alle caratteristiche di merci o servizi connessi alla provenienza.

Per semplici indicazioni di provenienza s'intendono i riferimenti alla provenienza geografica di merci o servizi senza che a tale riferimento sia associata una determinata qualità delle merci o dei servizi contrassegnati. Il riferimento si limita esclusivamente all'affermazione che la merce o il servizio proviene da una determinata località.

Le indicazioni di provenienza qualificate contengono un riferimento a una località che gode di una particolare reputazione per il prodotto in questione. Queste indicano che le particolari caratteristiche del prodotto sono riconducibili alle condizioni geografiche di un Paese, di una regione o di una determinata località. Le DOP e le IGP di cui alla LAgr, iscritte nel registro dell'UFAG, sono considerate indicazioni di provenienza qualificate.

In determinati casi le indicazioni di provenienza hanno perso il loro significato originario e sono interpretate dalle cerchie interessate non più come riferimento alla provenienza geografica delle merci o dei servizi contrassegnati, ma soltanto come designazione della natura, del tipo e dello stato delle merci o dei servizi (p.es. wienerli). In questi casi si tratta di designazioni di specie (art. 47 cpv. 2 LPM).

Le indicazioni di provenienza sono utilizzate da sempre come elemento del marchio. Nel quadro della procedura d'esame dei marchi l'IPI deve pertanto garantire che nel registro dei marchi non vengano iscritti segni fuorvianti.

In relazione alle DOP e alle IGP conformemente alla legislazione agricola ciò significa che la limitazione dell'elenco delle merci del marchio si riferisce all'area geografica definita nell'elenco degli obblighi delle denominazioni protette. Ad esempio l'elenco dei prodotti del marchio n. 501173 «Sbrinz» (fig. con la testa di Guglielmo Tell) è limitato come segue: latticini, segnatamente formaggio a denominazione d'origine protetta «Sbrinz».

3.3 Legislazione sulla derrate alimentari (diritto vigente e revisione)

In virtù dell'articolo 1 lettera c della legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0), uno degli obiettivi della legge è tutelare i consumatori dagli inganni relativi alle derrate alimentari. Sono considerate ingannevoli le indicazioni e le presentazioni atte a suscitare presso il consumatore delle idee errate sulla fabbricazione, composizione, qualità, modalità di produzione, conservabilità e provenienza (art. 18 cpv. 3 LDerr). Inoltre, giusta l'articolo 19 della legge, le derrate alimentari non devono essere imitate a scopo di inganno.

La protezione contro gli inganni comporta quindi l'obbligo che tutte le indicazioni apposte su una derrata alimentare o ad essa connesse, in un modo o in un altro, ad esempio mediante la pubblicità, siano veritiere. Tale protezione si estende anche alla presentazione (p.es. imballaggio di una derrata alimentare) che non deve indurre in errore il consumatore.

Tuttavia, come sottolinea il messaggio della legge (FF 1989 I 765), queste disposizioni, destinate in primo luogo a tutelare i consumatori, giovano anche a produttori, commercianti e rivenditori onesti costituendo una protezione contro eventuali pratiche sleali da parte della concorrenza.

Questi principi legali sono ripresi in modo più esplicito nell'ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02). L'articolo 10, infatti, precisa che denominazioni, indicazioni, illustrazioni, confezioni, imballaggi e iscrizioni che figurano sulla confezione e sugli imballaggi nonché la presentazione e la pubblicità delle derrate alimentari devono corrispondere alla realtà ed escludere ogni possibilità di inganno relativamente a natura, provenienza, fabbricazione, modalità di produzione, composizione, contenuto e durata della conservazione della

derrata alimentare in questione. Per quanto riguarda le denominazioni protette dei prodotti agricoli, questo articolo vieta formalmente ogni indicazione o presentazione di qualsiasi natura che possa generare confusione con le denominazioni protette dall'ordinanza DOP/IGP, da una legislazione cantonale analoga o da un trattato internazionale ratificato dalla Svizzera (art. 10 cpv. 2 lett. f ODerr). In altri termini tutti i principi e meccanismi legali definiti nella legislazione sulle derrate alimentari che consentono di combattere contro l'inganno si applicano anche ai prodotti che si fregiano di una denominazione protetta.

La recente revisione della legge sulle derrate alimentari (approvata dal Parlamento il 20 giugno 2014), sostanzialmente non influisce sulla situazione attuale, poiché i nuovi articoli 1 lettera c, 18 e 19 mantengono il loro tenore nonostante una formulazione diversa.

3.4 Accordi internazionali in materia di protezione delle denominazioni protette

3.4.1 Accordi bilaterali generali sulle indicazioni geografiche

I trattati bilaterali sulle indicazioni di provenienza e le indicazioni geografiche accordano alle denominazioni elencate una protezione contro qualsiasi utilizzo scorretto negli scambi commerciali. I nomi di Stati e Cantoni (così come i Länder tedeschi, le regioni e le province spagnole, le antiche province francesi, ecc.) godono di una protezione assoluta per tutti i prodotti in quanto indicazioni di provenienza.

Secondo questi trattati, l'indicazione geografica può essere utilizzata soltanto in conformità al diritto del Paese d'origine. Inoltre, un'indicazione geografica non può diventare generica nel Paese di protezione.

I seguenti accordi degli anni '60 e '70, conclusi con Stati europei diventati poi membri dell'UE, sono tuttora in vigore. Riguardano le indicazioni geografiche per tutti i tipi di prodotti.

- Trattato del 7 marzo 1967 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania per la protezione delle indicazioni di provenienza e di altre denominazioni geografiche (RS 0.232.111.191.36)
- Trattato del 16 novembre 1973 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica socialista cecoslovacca per la protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche (RS 0.232.111.197.41). Questo trattato resta valido per la Repubblica Ceca e la Slovacchia.
- Trattato del 14 marzo 1974 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica francese per la protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche (RS 0.232.111.193.49)
- Trattato del 9 aprile 1974 tra la Confederazione svizzera e lo Stato spagnolo per la protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e di denominazioni simili (RS 0.232.111.193.32)
- Trattato del 16 settembre 1977 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica portoghese per la protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e di denominazioni simili (RS 0.232.111.196.54)
- Trattato del 14 dicembre 1979 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare ungherese per la protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche (RS 0.232.111.194.18)

Gli accordi seguenti si basano sugli stessi fondamenti degli accordi degli anni '60 e '70, ma comportano inoltre delle disposizioni che consentono l'attuazione della protezione anche per le indicazioni geografiche che non figurano negli elenchi allegati agli accordi.

- Accordo del 29 aprile 2010 tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (RS 0.232.111.196.65).

Esempi: Emmentaler, Rigi Kirsch, Moskovskaya vodka, Tulskiy samovar.

- Accordo del 23 settembre 2013 tra la Giamaica e la Svizzera sul riconoscimento reciproco e la protezione delle indicazioni geografiche (RS 0.232.111.194.58).

Esempi: Emmentaler, St. Galler Stickerei / Spitzen, Blue Mountain Coffee, Jamaica Rum.

3.4.2 Accordi bilaterali settoriali sulle indicazioni geografiche

- Accordo agricolo tra l'Unione europea e la Svizzera (accordo agricolo bilaterale)

Nell'ambito dell'accordo agricolo bilaterale, l'Unione europea e la Svizzera hanno sancito un riconoscimento e una protezione reciproci delle indicazioni geografiche nei settori del vino, dei distillati e successivamente dei prodotti agricoli. Tale riconoscimento è oggetto rispettivamente degli allegati 7, 8 e 12 del suddetto accordo, applicabile anche al Principato del Liechtenstein sulla base di un accordo aggiuntivo⁵.

- Allegato 7 (denominazioni vitivinicole) e 8 (denominazioni nel settore delle bevande spiritose)

Sulla base di questi allegati, le denominazioni elencate sono riservate ai prodotti originari della Parte in questione, alle condizioni previste dalle rispettive legislazioni.

Esempi: *Coteaux de Dardagny*, *Thunersee*, *Dolcetto d'Alba* e *Beaune*, *Zuger Kirsch*, *Grappa del Ticino*, *Calvados* e *Ouzo*.

- Allegato 12 (denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari)

Le indicazioni geografiche da proteggere sono integrate in un elenco soltanto dopo una procedura d'esame e di consultazione. Gli elenchi sono aggiornati annualmente applicando la stessa procedura.

Esempi: *Sbrinz*, *Cardon épineux genevois*, *Parmigiano Reggiano*, *Welsh Lamb*

- Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico (RS 0.632.315.631.11): riconoscimento reciproco e protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose tra la Svizzera/il Principato del Liechtenstein e il Messico (appendice IV).

Esempi: *Grappa del Ticino*, *Vaduzer Marc*, *Tequila*, *Mezcal* e *Bacanora*.

- Convenzione internazionale di Stresa su l'uso delle designazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi (RS 0.817.142.1)

Questa convenzione, risalente al 1951, disciplina e protegge l'uso delle designazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi. Ad oggi quattro Paesi vi aderiscano ancora: Francia, Italia, Paesi Bassi e Svizzera.

Le designazioni d'origine (allegato A) sono riservate ai Paesi d'origine del prodotto che beneficiano di una protezione assoluta, mentre le denominazioni (allegato B) possono essere utilizzate dalle altre Parti a condizione che la denominazione sia corredata dall'indicazione del Paese di fabbricazione in caratteri identici, quanto al tipo, alle dimensioni e ai colori, a quelli usati per la denominazione (art. 4).

⁵ RS 0.916.026.812

Questa convenzione assicura quindi una protezione minima delle denominazioni svizzere che non sono protette sulla base dell'accordo agricolo bilaterale, come ad esempio l'Emmentaler.

3.4.3 Altri accordi internazionali che comportano disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche

Alcuni degli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera, autonomamente o attraverso l'Associazione europea di libero scambio (AELS)⁶, comportano disposizioni generali relative alla protezione delle indicazioni geografiche. Conformemente alla risposta del Consiglio federale alla mozione del 19 giugno 2012 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (12.3642), e alla formulazione di questa mozione adottata dal Consiglio degli Stati, il Consiglio federale, in tutti i suoi negoziati su accordi bilaterali, mira a integrare le disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche.

Nell'ambito dell'**Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale** attinenti al commercio, Allegato 1.C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)⁷, anche le indicazioni geografiche beneficiano di una protezione. I prodotti sono protetti da tutte le indicazioni ingannevoli ed è prevista un'ulteriore protezione per le indicazioni geografiche dei vini e dei distillati, anche se il pubblico non rischia di essere indotto in errore sulla vera origine del prodotto. In virtù dell'Accordo, le indicazioni geografiche sono indicazioni che servono a identificare un prodotto come proveniente dal territorio di un Membro dell'OMC, o da una regione o località di questo territorio, nei casi in cui una qualità, la reputazione o un'altra caratteristica specifica del prodotto possa essere attribuita essenzialmente a questa origine geografica. Se i Membri dell'OMC devono prevedere i mezzi giuridici per assicurare questa protezione, sono liberi di scegliere il sistema di protezione (diritto dei marchi, diritto sulla concorrenza sleale o sistema sui generis).

La **Convenzione di Parigi** per la protezione della proprietà industriale riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967⁸ protegge le indicazioni di provenienza vietando qualsiasi utilizzo, diretto o indiretto, di un'indicazione falsa concernente la provenienza del prodotto o l'identità del produttore, fabbricante o commerciante.

La Svizzera non ha sottoscritto l'**Accordo di Lisbona** del 31 ottobre 1958 sulla protezione delle denominazioni di origine e della loro registrazione internazionale. Poiché è stato rivisto nel 2015 mediante l'Atto di Ginevra estendendo il suo campo di protezione alle indicazioni geografiche, sarà tuttavia esaminata l'opportunità di un'adesione.

3.4.4 Accordi internazionali relativi alla protezione di altre designazioni

Nel quadro dell'accordo agricolo bilaterale, la Svizzera e l'UE si sono impegnate a favorire il commercio di prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti secondo il metodo di produzione biologica provenienti dalle Parti e conformi alle rispettive disposizioni legislative e normative riconosciute equivalenti (allegato 9).

La Svizzera ha inoltre concluso accordi di riconoscimento in questo ambito con Canada, Giappone e Stati Uniti d'America⁹.

In occasione della firma dell'accordo agricolo bilaterale, la Svizzera ha dichiarato di voler adottare una legislazione specifica per il sistema di allevamento e la caratterizzazione del pollame, equivalente alla rispettiva legislazione comunitaria. È ciò che ha fatto adottando l'ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione (OCPo)¹⁰.

⁶ Per l'elenco completo degli accordi di libero scambio della Svizzera, cfr. la pagina Internet <http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00515/01330/04619/index.html?lang=it>

⁷ RS 0.632.20

⁸ RS 0.232.04

⁹ <http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=it>

¹⁰ RS 916.342

4 Strumenti disponibili e misure adottate finora in Svizzera

4.1 Usurpazione delle denominazioni dei prodotti indigeni

4.1.1 LAgr

4.1.1.1 Misure amministrative

In virtù dell'articolo 169 LAgr, l'UFAG adotta misure amministrative. In caso di uso illecito di una denominazione protetta, l'UFAG può impartire un ammonimento, addossare il pagamento di un importo pari al massimo a 10'000 franchi (art. 169 cpv. 1 LAgr) o vietare l'utilizzo e la commercializzazione dei prodotti (art. 169 cpv. 3 LAgr). Questa disposizione si applica nell'esecuzione soltanto al settore agricolo che non concerne le derrate alimentari, poiché queste ultime sono di competenza degli organi preposti al controllo delle derrate alimentari. Siccome le DOP/IGP registrate finora riguardano soltanto derrate alimentari, l'UFAG non ha dovuto adottare misure in virtù di questa disposizione.

Nel caso delle derrate alimentari, la competenza spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari (cfr. n. 4.1.3) che adottano misure secondo la LDerr (cfr. n. 4.1.3). A questo proposito si riporta un esempio: dopo la denuncia dell'Organizzazione di categoria del Vacherin Mont d'Or, il laboratorio cantonale del Canton San Gallo ha constatato che il formaggio venduto con la denominazione *Krümmswiler Försterkäse* non costituiva un'usurpazione della DOP *Vacherin Mont d'Or* e quindi nemmeno una violazione dell'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP. Tale constatazione è stata confermata dal Tribunale federale¹¹ che ha ritenuto che la fascia in legno utilizzata per l'imballaggio del Vacherin Mont-d'Or e la forma rotonda del formaggio non presentano un carattere distintivo specifico, quindi questi elementi per il *Krümmswiler Försterkäse* non possono essere oggetto di contestazione tanto più che i nomi dei prodotti sono completamente diversi.

4.1.1.2 Disposizioni penali

Chi usa illecitamente una DOP o una IGP in virtù dell'articolo 16 LAgr oppure una denominazione o una classificazione di cui all'articolo 63 LAgr è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria (art. 172 cpv. 1 LAgr). Chi agisce per mestiere è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria (cpv. 2). D'altro canto, chi viola intenzionalmente le disposizioni in materia di denominazione di prodotti riconosciute o emanate in virtù degli articoli 14 e 15 LAgr, è punito con una multa fino a 40'000 franchi se l'atto non è punibile più severamente in virtù di un'altra disposizione (art. 173 cpv.1 lett. a^{bis} LAgr). La pena è una multa fino a 10'000 franchi se l'autore ha agito per negligenza (cpv.2). Per lievi infrazioni si può rinunciare al perseguimento penale e alla pena (cpv. 5).

Il perseguimento penale delle pene spetta ai Cantoni (art. 175 LAgr).

4.1.1.3 Disposizioni esecutive

Giusta l'articolo 179 LAgr, il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni. La Confederazione può ridurre o negare i contributi ai Cantoni che eseguono manchevolmente la legge.

Giusta l'articolo 181 LAgr, gli organi esecutivi ordinano le misure di controllo e le inchieste necessarie all'applicazione della LAgr e delle sue ordinanze d'esecuzione. Il Consiglio federale può emanare disposizioni per garantire, nell'esecuzione della LAgr e di altre leggi concernenti l'agricoltura, un'attività di controllo omogenea, comune e coordinata, nonché lo scambio d'informazioni pertinenti tra gli organi di controllo competenti.

¹¹ 2A.515/2006

Giusta l'articolo 184 LAgr, l'UFAG e le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano reciproca assistenza e si scambiano tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti. Questo scambio d'informazioni è importante in un contesto in cui diverse autorità partecipano alla messa in atto della protezione delle denominazioni dei prodotti agricoli.

Con la revisione della legge sull'agricoltura (LAgr) del 1998 il Parlamento ha approvato l'introduzione dell'articolo 182, precisandolo con la revisione parziale del 2002.

L'articolo 182 riguarda principalmente l'esecuzione della legge sull'agricoltura (LAgr) e il suo coordinamento con la legge sulle derrate alimentari e quella sulle dogane. Lo scopo è coordinarle in modo da evitare doppioni e lacune in fase d'esecuzione. Tale obiettivo è sancito esplicitamente all'articolo 181 capoverso 1bis LAgr, che fissa il coordinamento, ma anche all'articolo 182 LAgr.

Onde garantire un'esecuzione efficace dei punti in comune delle diverse leggi, al capoverso 2 è definito un servizio centrale di accertamento delle infrazioni, allo scopo di assicurare la protezione dei prodotti agricoli da queste ultime e di perseguirle.

4.1.2 LPM

Per contrastare le violazioni, la LPM prevede rimedi giuridici di natura civile (art. 52 segg.), penale (art. 64) e amministrativa (art. 70 segg.).

4.1.2.1 Protezione di diritto civile

Chi dimostra un interesse giuridico può pretendere che il giudice accerti l'esistenza o meno di un diritto o di un rapporto giuridico (art. 52 LPM; azione d'accertamento). Ha diritto a detta azione chi dimostra un interesse giuridico all'accertamento.

La persona che subisce o rischia di subire una violazione del diritto al marchio o a un'indicazione di provenienza può richiedere al giudice, in particolare (art. 55 LPM; azione d'esecuzione di una prestazione):

- a) di proibire una lesione imminente;
- b) di far cessare una lesione attuale;
- c) di ingiungere al convenuto d'indicare la provenienza degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

Oltre ai privati direttamente interessati, anche le associazioni professionali o economiche autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi economici dei membri nonché le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che secondo gli statuti si dedicano alla protezione dei consumatori sono legittimate a intentare azioni di diritto civile al tribunale competente (art. 56 LPM).

Se, in Svizzera, viene comunicato un caso di abuso all'IPI, questi informa per iscritto la persona o l'azienda colpevole del comportamento illecito e la avverte delle disposizioni legali applicabili. Non vi è, tuttavia, in base al diritto vigente, alcuna competenza per intentare processi contro tali abusi. Con la revisione Swissness, all'IPI viene conferito il diritto di presentare un'azione civile. Per casi di abuso all'estero, l'IPI informa le organizzazioni di categoria interessate, che ricoprono un ruolo chiave nell'imposizione efficace della protezione di indicazioni di provenienza.

4.1.2.2 Protezione di diritto penale

Conformemente all'articolo 64 LPM, su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente usa un'indicazione di provenienza non pertinente o una designazione che può essere confusa con questa oppure crea un rischio di inganno usando un nome, un indirizzo o un marchio in rapporto con prodotti o servizi d'altra provenienza. Se l'autore del reato agisce per mestiere, è perseguito d'ufficio (art. 64 cpv. 1 LPM).

Il ruolo dell'IPI nell'ambito della protezione di diritto penale è simile a quello assunto per la protezione di diritto civile. Con la revisione Swissness è perseguito penalmente d'ufficio non solo l'uso per

mestiere, bensì qualsiasi uso intenzionale di un'indicazione di provenienza non pertinente e viene accordato all'IPI un diritto di querela.

4.1.2.3 Protezione di diritto amministrativo

Nel settore delle derrate alimentari si può rimandare all'esecuzione da parte delle autorità di controllo cantonali nell'ambito della protezione contro l'inganno (cfr. n. 4.1.3). Nella protezione di diritto amministrativo rientra anche l'intervento dell'Amministrazione delle dogane (art. 70 segg. LPM).

Come è già il caso oggi, le disposizioni concernenti l'indicazione della provenienza svizzera secondo la LPM (incl. le ordinanze d'esecuzione) devono essere rispettate nell'eseguire la legislazione sulle derrate alimentari. Le autorità di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari esaminano l'osservanza di questi criteri di protezione dei marchi nel quadro dell'attuazione del divieto d'inganno secondo il diritto sulle derrate alimentari (FF 2011 5055). La loro competenza rimane invariata.

Nel quadro della revisione totale del diritto d'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari («progetto Largo»), viene sancito anche a livello d'ordinanza che i Cantoni devono tener conto di tale ordinanza nell'ambito della protezione contro l'inganno. Essi sono tenuti a rispettare le disposizioni sulle indicazioni di provenienza giusta la LPM nel quadro del loro mandato esecutivo in materia di diritto sulle derrate alimentari.

4.1.3 LDerr

4.1.3.1 Misure amministrative

Gli organi di controllo esprimono delle contestazioni nel momento in cui constatano che le esigenze legali non sono adempite (art. 27). Mediante la contestazione, gli organi di controllo notificano agli interessati, sulla base di una constatazione ufficiale dei fatti, che la derrata alimentare controllata non è conforme a una o più esigenze legali. Nel settore dei prodotti alimentari a denominazione protetta, ciò può riguardare un'eventuale lesione della protezione contro l'inganno (imitazione, elenco degli obblighi non rispettato, ecc.). In seguito la merce contestata dovrà essere oggetto di una misura amministrativa (art. 28). L'organo di controllo deciderà se il prodotto potrà essere, ad esempio, utilizzato corredato da oneri (p.es. esigendo un cambiamento nell'etichettatura), eliminato o ancora confiscato.

Conformemente all'articolo 30 della legge, l'organo di controllo in alcuni casi può disporre come misura cautelare il sequestro della merce contestata. Questo caso si presenta laddove bisogna proteggere il consumatore da un pericolo per la sua salute e dall'inganno.

4.1.3.2 Disposizioni penali

L'organo di controllo che constata un'infrazione alla legislazione sulle derrate alimentari e che adotta una misura amministrativa adeguata deve denunciare l'accaduto all'autorità del procedimento penale (art. 31). Nei casi di esigua gravità, l'organo di controllo può rinunciare alla denuncia e impartirgli un ammonimento.

La sanzione per casi di inganno connessi alle denominazioni protette è una multa fino a 40'000 franchi (art. 48 cpv. 1 lett. h). Occorre osservare che questa contravvenzione è perseguita d'ufficio. In caso di negligenza, la pena è una multa fino a 20'000 franchi. La futura legge sulle derrate alimentari prevede un solo cambiamento: la multa potrà ammontare anche a 80'000 franchi se l'autore dei fatti agisce a titolo professionale o con l'intento di arricchirsi.

4.2 Usurpazione delle denominazioni dei prodotti svizzeri all'estero

In virtù dell'articolo 16b LAgr, la Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria, le organizzazioni di produttori e di trasformatori nella difesa, sul piano internazionale, delle DOP e delle IGP (cpv. 1). A tal fine la Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute

dalle rappresentanze svizzere all'estero su domanda di organizzazioni di categoria, organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di tutelare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (cpv. 2). Il budget a disposizione della difesa delle DOP e delle IGP svizzere a livello internazionale al momento ammonta a 50 000 franchi l'anno. Finora questo importo ha permesso di coprire le spese correlate alle domande delle organizzazioni di categoria. La Confederazione si è fatta carico dei costi sostenuti dall'organizzazione di categoria del Gruyère negli Stati Uniti e in Africa del Sud per il deposito di marchi volti a difendere la DOP *Gruyère* nei relativi Paesi.

Per principio, gli accordi sulle indicazioni geografiche assicurano una protezione giuridica identica a quella esistente all'interno del Paese per le DOP e IGP svizzere sul territorio dell'altra Parte contraente.

Ad esempio, in virtù dell'allegato 12 dell'accordo agricolo bilaterale, l'organizzazione di categoria Tête de Moine aveva segnalato all'UFAG il caso di un formaggio simile alla DOP «Tête de Moine, Fromage de Bellelay», denominato *Mönchskopf* che utilizzava dei riferimenti alla DOP elvetica. In seguito all'intervento della Svizzera in seno all'UE, l'etichetta del formaggio è stata modificata eliminando qualsiasi allusione o riferimento alla DOP svizzera o alla sua area d'origine.

4.3 Usurpazione delle denominazioni dei prodotti esteri

4.3.1 LAgr, accordi agricoli sulle IG inclusi

La LAgr si applica anche alle DOP e IGP estere iscritte nel registro dell'UFAG (cfr. n. 4.1.1.1 e 4.1.1.2). In mancanza di registrazione come DOP o IGP oppure in assenza di un accordo internazionale sulla protezione delle IG estere, queste ultime possono essere protette in virtù della LPM (art. 47 segg.) o della legislazione svizzera sulle derrate alimentari.

Gli accordi agricoli sulle IG prevedono anche una protezione equivalente (misure amministrative o procedure giuridiche). A titolo d'esempio, per quanto concerne l'allegato 12 dell'accordo agricolo bilaterale, casi sospetti riguardanti l'IGP comunitaria *Riz de Camargue*, la DOP comunitaria *Munster* e l'IGP comunitaria *Tomme de Savoie*, denunciati all'UFAG dalle autorità francesi, sono stati esaminati dai chimici cantonali competenti che hanno adottato delle misure. In virtù dell'accordo Messico-Svizzera, il Consejo Regulador del Tequila ha notificato all'UFAG e all'IPI un caso sospetto dell'IG *Tequila*. Questo caso è stato trasmesso al chimico cantonale competente il quale è giunto alla conclusione che l'utilizzo del termine Tequila per il prodotto in questione era lecito.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei termini «montagna» e «alpe», l'ODMA si applica soltanto ai prodotti agricoli fabbricati in Svizzera e alle derrate alimentari che ne derivano (art. 1). I prodotti fabbricati all'estero e importati in Svizzera non sottostanno alla suddetta ordinanza, ma al divieto generale di inganno (cfr. n. 3.3).

4.3.2 LPM, accordi sulle indicazioni geografiche inclusi

Il diritto in materia di indicazioni di provenienza di cui alla LPM non fa alcuna distinzione tra indicazioni di provenienza svizzere ed estere (cfr. n. 3.2).

Gli accordi bilaterali generali contengono elenchi di indicazioni di provenienza protette, validi in Svizzera a prescindere che esista un'indicazione geografica protetta anche in base alla nozione generalmente accolta a livello nazionale. In base a tali accordi, ogni Stato contraente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle denominazioni. A titolo d'esempio si può citare il marchio *Budweiser* per la birra prodotta negli USA, il cui uso è stato vietato poiché, in base agli accordi tra la Svizzera e la Repubblica Ceca, tale denominazione è riservata alla caratterizzazione della birra proveniente dalla città ceca Budweis.

Nel quadro della procedura d'esame dei marchi l'IPI deve garantire anche per le indicazioni di provenienza estera che nel registro dei marchi non vengano iscritti segni fuorvianti.

4.3.3 LDerr

La legislazione sulle derrate alimentari non fa alcuna distinzione tra prodotti indigeni e prodotti esteri per quanto riguarda la protezione del consumatore dall'inganno. Per i prodotti importati e contestati, le misure sono quindi le stesse dei prodotti indigeni contestati con la possibilità di respingerli (art. 28 cpv. 5). L'utilizzo illecito di una denominazione protetta estera o di una menzione geografica estera può pertanto essere contestata dalle autorità cantonali preposte all'esecuzione del diritto sulle derrate alimentari se costituisce un caso d'inganno ai sensi della LDerr. Tale contestazione può essere effettuata a prescindere dall'esistenza di un accordo internazionale.

5 Controlli: autorità coinvolte a livello federale e cantonale e identificazione dei problemi

5.1 Designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati giusta gli articoli 14-16 LAgr

Chi controlla chi e cosa scaturisce dai controlli?

I controlli delle designazioni definite agli articoli 14-16 LAgr si basano su un sistema di certificazione. **Enti di certificazione** indipendenti, privati controllano e certificano la conformità del processo di produzione e della dichiarazione di prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati relativamente alle ordinanze sulla caratterizzazione (agricoltura biologica, DOP/IGP, «montagna» e «alpe», OCPo) a tutti i livelli della filiera alimentare.

Gli enti di certificazione constatano infrazioni contro le esigenze di queste ordinanze o degli elenchi degli obblighi e infliggono sanzioni secondo un regolamento delle sanzioni. Da un controllo può risultare la conferma della conformità (certificazione) o della non conformità (non certificazione o ritiro del certificato). In caso di constatazione di lievi lacune possono essere decise misure correttive e in caso di mancanza di condizioni si può procedere alla conferma della conformità (certificazione). I controlli degli enti di certificazione per DOP e IGP valutano la conformità dei prodotti al rispettivo elenco degli obblighi. Le irregolarità constatate (non conformità) sono sanzionate in base al manuale di controllo. In caso di constatazione di lievi lacune possono essere decise misure correttive e in mancanza di condizioni si può procedere alla conferma della certificazione. In caso di gravi non conformità, invece, si può ritirare il certificato. Quest'ultimo è rilasciato nuovamente soltanto dopo un ulteriore controllo che deve confermare l'eliminazione delle irregolarità.

Gli enti di certificazione notificano all'UFAG, alle competenti autorità esecutive cantonali nonché ai raggruppamenti le irregolarità constatate nei controlli. Inoltre, forniscono all'UFAG annualmente un rapporto per ogni denominazione protetta nel quale sono indicati il numero e la tipologia delle misure correttive e i ritiri dei certificati decisi.

Gli enti di certificazione devono essere accreditati per la loro attività in base all'ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD; RS 946.512). Il servizio di accreditamento svizzero (SAS), parte della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), verifica e riconosce la competenza degli enti privati di certificazione in base alla più recente versione della norma SN EN ISO/IEC 17065:2012.

L'**UFAG** è l'autorità competente ed esegue le ordinanze sulla caratterizzazione (agricoltura biologica, DOP/IGP, «montagna» e «alpe», OCPo), purché non siano interessate derrate alimentari, in base alla legislazione sull'agricoltura. L'UFAG inoltre è responsabile della vigilanza di diritto pubblico sugli enti di certificazione per quanto concerne l'adempimento delle ordinanze.

In ambito lattiero il Settore Ispettorato delle finanze dell'UFAG effettua circa 200 controlli all'anno presso i caseifici. In singoli casi in occasione di questi controlli sono state effettuate anche constatazioni concernenti le denominazioni DOP/IGP nonché «montagna» e «alpe» (formaggio); successivamente trasmesse al settore competente all'UFAG per un'ulteriore valutazione e allo scopo di tutelare la vigilanza delle relative ordinanze sulla caratterizzazione.

Gli **organi del controllo cantonale delle derrate alimentari**, dal canto loro, eseguono le ordinanze sulla caratterizzazione secondo la legge sulle derrate alimentari (divieto d'inganno dei consumatori). Essi possono contestare la merce e decidere in merito ad altre misure (p.es. valorizzazione con o senza oneri, confisca, misure atte a rendere la merce inoffensiva). A livello delle autorità federali non esiste una ricapitolazione delle verifiche effettuate (numero, parametri di controllo) e dei loro risultati. I risultati di tali analisi confluiscono unicamente nelle statistiche dei Cantoni.

L'elenco delle voci di tariffa nella tariffa doganale elettronica Tares non fa una distinzione tra i prodotti biologici e convenzionali o tra prodotti con o senza DOP/IGP. Pertanto non esistono dati doganali concernenti le denominazioni protette.

Nell'ambito dell'accordo agricolo con l'UE e di quelli con il Canada, il Giappone e gli USA, l'efficacia del sistema di controllo e di vigilanza sui prodotti biologici giusta l'ordinanza sull'agricoltura biologica è verificata regolarmente rispetto agli standard di equivalenza bio nelle Peer Review. La struttura di controllo nel settore DOP e IGP può essere sottoposta ad audit da parte del «Food and Veterinary Office - FVO» dell'UE secondo l'accordo agricolo.

Come avviene il coordinamento tra gli attori?

Nel settore biologico un gruppo di lavoro permanente guidato dall'UFAG coordina tutte le questioni connesse al controllo e all'esecuzione dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Questo gruppo individua le questioni relative all'esecuzione, avvia e discute i miglioramenti necessari ed elabora linee guida e istruzioni per gli attori interessati del sistema di controllo. Nel gruppo di lavoro sono rappresentate tutte le autorità e i servizi rilevanti, segnatamente l'UFAG e l'USAV, l'Associazione dei Chimici Cantionali Svizzeri, il Servizio d'accreditamento svizzero, il controllo ufficiale degli alimenti per animali di Agroscope nonché gli enti di certificazione per prodotti biologici.

L'UFAG ha emanato due istruzioni per gli enti di certificazione poiché è necessario garantire un'esecuzione uniforme delle disposizioni d'ordinanza. Inoltre l'USAV e l'UFAG hanno emanato una terza istruzione congiunta per le autorità cantonali preposte all'esecuzione e per gli enti di certificazione concernente i riscontri di residui nei prodotti biologici.

Anche nell'ambito dell'ordinanza DOP/IGP e dell'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» vi è un gruppo di lavoro permanente guidato dall'UFAG che si occupa delle questioni relative al controllo e all'esecuzione delle relative ordinanze. Nel gruppo di lavoro DOP/IGP sono rappresentate tutte le autorità e i servizi rilevanti, segnatamente i rappresentanti dell'Associazione dei Chimici Cantionali Svizzeri, degli enti di certificazione e del SAS. Nel gruppo di lavoro Montagna e alpe sono rappresentati, oltre alle autorità (UFAG, USAV, SAS e Associazione dei Chimici Cantionali Svizzeri) e agli enti di certificazione, anche l'Unione svizzera dei contadini, il Gruppo svizzero per le regioni di montagna e la Società svizzera di economia alpestre.

Nella seguente tabella sono presentate alcune differenze specifiche nel sistema di controllo delle ordinanze sulla caratterizzazione.

	Ordinanza sull'agricoltura biologica	Ordinanza DOP/IGP	Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe»	Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame
<i>Oggetto dei controlli</i>	<p>Aziende agricole, addette alla trasformazione e commerciali.</p> <p>Bio: nel 2013 complessivamente 6592 aziende agricole e 1691 aziende addette alla trasformazione e commerciali lavoravano in Svizzera secondo le disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.</p> <p>DOP/IGP: nel registro dell'UFAG sono elencate 34 denominazioni, di cui 21 DOP e 13 IGP (stato al 14.10.2015), di cui un'IGP estera «Café de Colombia». Circa 10 000 aziende producono materie prime per DOP/IGP svizzere. 1300 aziende trasformano specialità DOP-IGP.</p>			<p>Sono controllate tutte le aziende da ingrasso, che producono polli e tacchini giusta l'allegato OCPo nonché i macelli.</p>
<i>Frequenza dei controlli</i>	In base al rischio e almeno una volta all'anno.	Almeno ogni due anni giusta l'ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP (RS 910.124).	Almeno una volta ogni due anni.	Almeno una volta all'anno. Nei macelli almeno una volta all'anno o almeno quattro volte all'anno per i macelli senza un sistema certificato di gestione della qualità.
<i>Controllo dei prodotti importati</i>	I prodotti importati possono essere designati come biologici se sono ottenuti, elaborati e controllati secondo norme equivalenti. Gli importatori sottostanno all'obbligo di certificazione. L'equivalenza si basa sul riconoscimento di standard esteri («Elenco dei Paesi» del DEFR) o sul riconoscimento degli enti di certificazione esteri da parte dell'UFAG.	Il controllo costante delle indicazioni geografiche alla frontiera è parte integrante dei controlli svolti dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Questa conduce i relativi controlli a campione e in base al rischio e trasmette i campioni per la verifica alle autorità preposte all'esecuzione del Cantone destinatario della merce. Inoltre vi è la possibilità che le organizzazioni competenti delle DOP/IGP richiedano misure d'intervento doganali (art. 71 LPM).	L'ODMA si applica soltanto ai prodotti indigeni pertanto non avvengono specifici controlli alle frontiere o controlli di prodotti importati sul mercato interno. La constatazione di merci con la designazione montagna o alpe nonché lo stemma svizzero alla frontiera, viene notificata al laboratorio cantonale.	La carne di pollame importata può presentare una delle designazioni definite nell'OCPo a condizione che l'importatore possa dimostrare che i prodotti in questione per quanto riguarda i metodi di produzione e la procedura di controllo, sottostanno a disposizioni equivalenti a quelle di tale ordinanza.

Dove sussistono i problemi?

In base alla valutazione dell'UFAG, nel complesso il sistema di controllo delle ordinanze sulla caratterizzazione può essere ritenuto adeguato ed efficace. Vi è un potenziale di sviluppo nella collaborazione tra le singole autorità cantonali preposte all'esecuzione e gli enti di certificazione. Questa valutazione globale è convalidata anche da diverse Peer Reviews (UE, USA).

I tasselli deboli individuati nel sistema di controllo delle ordinanze sulla caratterizzazione possono essere riassunti come segue.

- Informazioni e notifiche delle irregolarità tra gli enti di certificazione e le autorità preposte all'esecuzione e alla vigilanza (organi cantonali di controlli delle derrate alimentari, UFAG) sono prescritte nelle relative ordinanze, ma non in tutti i settori sono applicate sistematicamente e regolamente. Inoltre, in base all'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», non è obbligatorio presentare ogni anno un rapporto con le indicazioni sui risultati dei controlli.
- L'esecuzione delle ordinanze sulla caratterizzazione che si basano sulla legge sull'agricoltura da parte degli organi di controllo delle derrate alimentari nella pratica generalmente non va oltre l'applicazione del divieto d'inganno giusta la legislazione sulle derrate alimentari. Tuttavia, una denominazione protetta può essere violata pur non ingannando i consumatori. È il caso, segnatamente, dell'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP, in base al quale ogni inosservanza dell'elenco degli obblighi è illecita.
- Per i prodotti fabbricati e designati secondo le prescrizioni di cui agli articoli 14-16 LAgr, non esiste un metodo armonizzato per la registrazione e la valutazione dei dati di controllo. Inoltre nel settore dell'agricoltura biologica non esiste una banca dati sui residui. Pertanto mancano dati importanti per l'ulteriore sviluppo, mirato e basato sul rischio, del sistema di controllo. Con l'introduzione dell'articolo 62 capoverso 5 nella nuova LDerr la problematica della trasmissione dei dati dovrebbe essere risolta. Le autorità competenti avranno quindi accesso ai dati necessari.

Considerato che le autorità preposte al controllo delle derrate alimentari sono tenute a impiegare le loro risorse in base ai rischi in virtù del diritto sulle derrate alimentari, l'aspetto della protezione dall'inganno in generale, e in particolare in rapporto alle ordinanze sulla caratterizzazione, riveste solo un'importanza secondaria per le autorità cantonali preposte all'esecuzione rispetto alla protezione della salute. Fino al 2014 non erano state effettuate campagne specifiche in questo campo da parte delle autorità cantonali preposte all'esecuzione. Nel 2015 l'ACCS ha condotto una campagna coordinata¹² nel settore della verifica delle designazioni DOP/IGP e «montagna» e «alpe» sul fronte delle vendite. Tali controlli hanno interessato 1445 prodotti svizzeri ed europei che si fregiano di designazioni protette (DOP, IGP, «montagna» e «alpe»). Sono stati controllati complessivamente 936 stabilimenti, riscontrando che il 38 per cento di essi non utilizzava in maniera conforme le designazioni protette. Il maggior numero di casi non conformi è stato rilevato in stabilimenti di ristorazione e sui banchi dei mercati. Nella ristorazione, in particolare, i casi più numerosi di non conformità riguardano le DOP/IGP dell'UE (562 prodotti controllati di cui il 29% non conforme); per i prodotti DOP/IGP svizzeri la quota scende al 14.5 per cento (394 prodotti controllati di cui 57 non conformi). Nel settore della grande distribuzione, il 18 per cento dei prodotti DOP/IGP dell'UE, il 10 per cento dei prodotti DOP/IGP svizzeri e il 20 per cento dei prodotti «montagna» e «alpe» non erano conformi.

Nel 2015 un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione è stato incaricato di elaborare possibili varianti per l'attuazione dell'articolo 182 LAgr. In questo contesto è stata condotta un'indagine qualitativa, non rappresentativa dei Cantoni e degli enti di certificazione, con l'obiettivo di valutare l'attuale sistema di controllo dal profilo degli organi che effettuano i controlli.

Gli aspetti più importanti scaturiti dall'indagine sono riassunti di seguito.

¹² 420a riunione dell'ACCS

- Le autorità di controllo delle derrate alimentari conducono controlli regolari dei prodotti e dei processi nel settore dell'agricoltura biologica, DOP/IGP, «montagna» e «alpe» e per le derrate alimentari non protette.
- Le autorità di controllo delle derrate alimentari non conducono controlli regolari dei prodotti e dei processi nel settore dell'agricoltura biologica, DOP/IGP, «montagna» e «alpe» e per le derrate alimentari non protette di cui è prevista l'esportazione.
- A volte risultano diverse valutazioni nello scambio di informazioni tra gli enti di certificazione e le autorità di controllo delle derrate alimentari.
- Gli enti di certificazione affermano che i sistemi di controllo (agricoltura biologica, DOP/IGP, «montagna» e «alpe») funzionano. Le autorità di controllo delle derrate alimentari hanno un'altra opinione per quanto riguarda il settore dell'agricoltura biologica.
- L'attuale sistema del perseguimento delle infrazioni, secondo le autorità di controllo delle derrate alimentari, ha dei punti forti, ma gli enti di certificazione lo negano. Entrambe le autorità concordano sul fatto che il sistema del perseguimento delle infrazioni ha i suoi punti deboli.
- Il tema della frode alimentare è inteso come una nuova sfida sia per le autorità di controllo delle derrate alimentari sia per gli enti di certificazione.
- Nei controlli ordinari il tema della frode è sufficientemente tematizzato, tuttavia la maggioranza delle autorità di controllo delle derrate alimentari auspicerebbe più sostegno ai Cantoni da parte della Confederazione nei casi sospetti, in particolare da parte di esperti di revisione contabile.
- Le autorità di controllo delle derrate alimentari constatano che il coordinamento dell'accertamento delle infrazioni contro le denominazioni protette nonché nei controlli di provenienza e dei metodi di produzione non è sufficiente e non funziona.

5.2 Denominazioni di origine controllata del vino giusta l'articolo 64 LAgr

Cosa viene controllato?

Nel Repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllata (DOP) sono indicate 85 DOP che i Cantoni proteggono. La produzione di uva DOP ammonta, secondo le stime, a oltre il 95 per cento della produzione totale, ovvero a circa 100 milioni di litri, prodotti su circa 15'000 ettari. Le stime indicano che ci sono circa 5000 aziende agricole (aziende gestite per hobby escluse) dedite alla viticoltura. Le piccole aziende sono circa 1800. Complessivamente circa 4700 aziende sottostanno al controllo del commercio dei vini, compresi i commercianti al dettaglio e gli importatori.

Chi controlla chi?

La LAgr (art. 64) prevede due controlli nel settore della vitivinicoltura: il controllo della vendemmia e quello, a valle, del commercio dei vini. Il vino è una derrata alimentare pertanto è assoggettato ai controlli in base alla legislazione sulle derrate alimentari.

L'organizzazione e la conduzione del controllo della vendemmia spettano ai Cantoni secondo le condizioni quadro federali (art. 28 segg. ordinanza sul vino). I vinificatori sono tenuti a registrare i dati necessari al controllo della vendemmia per ogni partita di uva. Il controllo avviene presso il vinificatore secondo il proprio sistema di controllo. Va garantita la tracciabilità dell'uva dalle particelle all'azienda vinificatrice, l'adempimento delle disposizioni di produzione (p.es. rese massime, tenore minimo di zucchero) e la corretta classificazione del vino. I Cantoni devono vigilare sui controlli sulla base di un'analisi del rischio. Sei di questi rischi sono citati nell'ordinanza sul vino (art. 30). Alcuni Cantoni, soprattutto quelli con vigneti meno estesi, prevedono un controllo sistematico della vendemmia, ovvero l'uva deve essere sempre classificata e controllata prima della pigiatura da un controllore ufficiale della vendemmia.

Con il controllo del commercio dei vini si verificano le attività commerciali (acquisto, vendita, importazione, trattamento, stoccaggio) di vini indigeni ed esteri, mosti e succhi d'uva (art. 33 segg. ordinanza sul vino), allo scopo di proteggere le indicazioni geografiche e le denominazioni vinicole. Su

mandato del Consiglio federale, il Controllo Svizzero del Commercio dei Vini (CSCV) svolge tale controllo e sottostà alla vigilanza diretta del DEFR. L'UFAG e il CSCV hanno sottoscritto un contratto di prestazioni. Per i produttori che trasformano e vendono solo i loro prodotti (torchiatori in proprio) e non acquistano più di 20 ettolitri all'anno in provenienza dalla stessa regione di produzione, l'UFAG può riconoscere un controllo equivalente svolto sotto la responsabilità del Cantone. Nel 2015 sono stati riconosciuti sei organi di controllo cantonali.

Tutti gli organi di controllo del commercio del vino sono organismi d'ispezione accreditati dal SAS giusta l'OAccD. Gli organi di controllo conducono controlli basati sul rischio nelle aziende. Verificano l'adempimento delle disposizioni sul vino giusta la legislazione sull'agricoltura e quella sulle derrate alimentari (ordinanza sul vino, ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche, disposizioni cantonali). Il CSCV verifica inoltre la conformità dei vini esteri alle norme degli accordi internazionali o alle relative prescrizioni nazionali concernenti le caratterizzazioni e le denominazioni. Si tratta in primo luogo di un controllo contabile del flusso di merce e delle denominazioni e caratterizzazioni vinicole che devono essere comprovate con un attestato di vendemmia, fatture e documenti d'accompagnamento. Almeno ogni quattro anni tutte le aziende devono sottoporsi a un controllo.

Se vengono accertate infrazioni, si notificano alle autorità competenti (a seconda del caso alle autorità cantonali preposte all'esecuzione, all'UFAG o in alcuni casi direttamente al pubblico ministero). Le autorità preposte all'esecuzione decidono su ulteriori azioni ed eventuali misure amministrative e penali.

Le competenze dei controlli e dell'esecuzione sono disciplinate agli articoli 36-47 dell'ordinanza sul vino. Secondo la LAgr, l'UFAG è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza per quanto altre amministrazioni non ne siano state incaricate (art. 47). Gli organi del controllo cantonale delle derrate alimentari eseguono invece gli articoli 19 e 21-24 (termini vinicoli specifici, classificazione del vino) di questa ordinanza giusta la legislazione sulle derrate alimentari (art. 47).

Cosa scaturisce dai controlli?

Gli organi di controllo del commercio del vino sono tenuti a stilare all'attenzione dell'UFAG un rapporto annuale contenente i risultati dei controlli condotti. Questo deve contenere almeno i dati concernenti il numero totale delle aziende soggette all'obbligo di controllo, il numero delle aziende controllate nel corso dell'anno oggetto del rapporto, le irregolarità e le infrazioni constatate e le relative conseguenze. I risultati del controllo della vendemmia e della vigilanza non sono invece notificati all'UFAG. I rapporti cantonali sulla vendemmia comprendono dati statistici come la dimensione della superficie viticola, il volume del raccolto e la qualità in Brix.

Come avviene il coordinamento con gli altri attori?

Nell'ambito del controllo della vendemmia il Cantone deve garantire, tra i suoi servizi interessati, uno scambio di dati onde consentire la vigilanza e l'adempimento della tracciabilità e delle disposizioni in materia di produzione.

Gli organi di controllo del commercio del vino se necessario effettuano uno scambio di informazioni. Il CSCV riceve i dati relativi all'importazione di vino dalla DGD. Gli Uffici federali (UFAG e USAV) sono contattati, in caso di domande, dagli organi del controllo cantonale delle derrate alimentari e dagli organi di controllo del commercio dei vini.

Nel 2015 è stata fondata la cosiddetta «Piattaforma del vino», formata da rappresentanti dei laboratori cantonali, della Confederazione (USAV e UFAG) nonché del CSCV. Discute di questioni in materia di esecuzione che scaturiscono dalla legislazione sulle derrate alimentari e sull'agricoltura.

Quale effetti hanno i controlli?

I controlli sulla vendemmia e sul commercio dei vini sono un sistema per vigilare sulla tracciabilità delle partite di uva, dalla particella alla bottiglia. Consentono inoltre di sorvegliare le disposizioni di produzione, in particolare quelle dei vini DOP e il corretto impiego delle denominazioni e caratterizzazioni vinicole previste dalla legge. Il controllo del commercio dei vini consente di

individuare e trattare in media 40 irregolarità all'anno, di cui circa 30 gravi (per il controllo della vendemmia non sono note cifre consolidate). I casi gravi riguardano il taglio, non consentito, dei vini, indicazioni di annate e varietà illecite, eccetera. L'efficacia del controllo della vendemmia di competenza dei Cantoni dipende principalmente dallo scambio di informazioni tra i servizi preposti al rilascio dei diritti di produzione nel Cantone e alla sorveglianza della corretta registrazione dell'entrata in cantina delle partite di uva. Anche se le aziende sottoposte ai controlli della vendemmia e sul commercio dei vini riconoscono l'efficacia preventiva e pedagogica dei due controlli, il sistema è complicato a causa dei molteplici attori e a volte è anche poco efficace, in particolare per quanto riguarda i casi di frode economica.

Dove sussistono i problemi?

In seguito ai casi di frode nel commercio del vino divenuti di dominio pubblico negli anni 2013/2014, l'UFAG, tra l'estate 2014 e l'autunno 2015, ha proceduto a una minuziosa verifica dell'attuale sistema di controllo nel settore del vino. Sussiste potenziale di miglioramento nella tracciabilità delle uve, nella verifica delle disposizioni in materia di produzione, nell'impostazione dei controlli su casi a elevato rischio, nello scambio di informazioni tra gli organi di controllo interessati e le autorità, nella vigilanza da parte dei Cantoni e della Confederazione sul sistema di controllo, nonché nella chiara ripartizione delle competenze tra le varie autorità coinvolte.

6 Conclusioni e proposte di nuove misure

Per i produttori e i consumatori è importante che i controlli in materia di prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati siano efficaci e che venga mantenuta la fiducia nei prodotti indigeni.

L'affidabilità delle denominazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati è determinata da un sistema di controllo e di sorveglianza efficace, effettivo ed efficiente per contrastare le infrazioni.

6.1 Misure per il miglioramento del sistema di controllo esistente

L'analisi contenuta nel capitolo 5 del presente rapporto consente d'identificare alcune lacune nell'ambito del controllo e dell'esecuzione che indeboliscono il sistema di lotta alle infrazioni nel settore delle denominazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (agricoltura biologica, DOP/IGP, «montagna» e «alpe», caratterizzazione della carne di pollame, vino).

Di conseguenza vengono proposte le misure seguenti per colmare le lacune dell'attuale sistema di controllo.

- **Inosservanza dell'obbligo di denunciare le irregolarità riscontrate durante i controlli (organismi di certificazione)**

L'obbligo di denunciare le irregolarità riscontrate durante i controlli, risultante da diverse disposizioni legali, è rispettato solo in pochissimi casi. Un intervento coordinato tra le diverse istanze preposte ai controlli e alla sorveglianza è pertanto difficilmente realizzabile. Di conseguenza, è indispensabile indicare agli organismi di certificazione le modalità cui attenersi nel segnalare all'UFAG, ai chimici cantonali e, nel caso di DOP e IGP, anche ai raggruppamenti richiedenti, le irregolarità riscontrate durante i controlli. In futuro, il Consiglio federale vigilerà affinché le istruzioni in tal senso siano più chiare. Nell'ambito dell'agricoltura biologica tale problema non si pone. Agli organismi di certificazione sono infatti state impartite istruzioni sulle modalità di denuncia delle irregolarità nonché sul contenuto e sulla struttura del rapporto annuale da presentare all'UFAG. Si presuppone, quindi, che quest'ultimo riceva un rapporto annuale sulle singole denominazioni controllate al fine di ottimizzare e armonizzare le proprie attività di sorveglianza. Come avviene già nell'ambito dell'agricoltura biologica, si propone di emanare istruzioni nelle quali si definisca, anche per le altre denominazioni, la struttura e il contenuto del rapporto annuale che gli organismi di certificazione sono tenuti a presentare all'UFAG. Per quanto riguarda le designazioni «montagna» e «alpe», la rispettiva ordinanza non prevede l'obbligo di presentare un rapporto annuale sulle attività di controllo

degli organismi di certificazione. Per tale motivo, nel quadro di una futura revisione tale aspetto sarà tenuto in considerazione.

- **Inosservanza dell'obbligo di denunciare le irregolarità riscontrate durante l'esecuzione (organi cantonali)**

Gli organi cantonali preposti all'esecuzione del diritto sulle derrate alimentari controllano le denominazioni dei prodotti agricoli applicando le disposizioni relative alla protezione dei consumatori dall'inganno fissate nella legislazione sulle derrate alimentari che rientra nella sfera di responsabilità del Dipartimento federale dell'interno DFI e dell'USAV. Questi può impartire istruzioni ai chimici cantonali sulla base dell'articolo 36 LDerr. L'UFAG non può invece coordinare le misure esecutive prese dagli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari o impartire loro istruzioni né sulla base della legge sull'agricoltura LAgr né su quella delle ordinanze sulle denominazioni dei prodotti agricoli. Per tale motivo, sarebbe opportuno che questi due Uffici agissero in maniera coordinata quando, ciascuno nel proprio ambito di competenza, prendono misure volte ad armonizzare l'esecuzione. Il Consiglio federale vigilerà affinché siano prese le misure necessarie in vista di migliorare il coordinamento tra i due Uffici. Per lo stesso motivo sarebbe auspicabile che i Cantoni informassero l'UFAG sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli nel settore delle denominazioni dei prodotti agricoli. Il Consiglio federale vigilerà affinché i Cantoni siano sensibilizzati a questo riguardo.

- **Applicazione delle disposizioni penali**

Un altro aspetto da considerare è quello delle eventuali conseguenze sul piano penale di un uso illecito di una denominazione. In virtù della LDerr (art. 31), per le indicazioni geografiche gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari devono denunciare all'autorità del procedimento penale le infrazioni alle prescrizioni del diritto sulle derrate alimentari. Inoltre, qualsiasi persona lesa ha diritto di sporgere querela in caso di uso illecito di un'indicazione geografica (art. 172 LAgr). Sulla scorta di tali denunce o querele, l'autorità del procedimento penale può vedersi costretta a pronunciare una pena piuttosto di un'altra. Tuttavia, nella pratica, non è raro che i casi vengano archiviati, per mancanza di prove o che, qualora si giunga a una condanna, questa preveda solo una pena pecuniaria. Si potrebbero applicare anche altre disposizioni penali sancite in diverse leggi. Questo aspetto del concorso delle disposizioni penali è di competenza dei tribunali che devono applicare la disposizione in funzione del bene giuridico interessato. Si constata, tuttavia, che i tribunali conoscono poco tali disposizioni. Di conseguenza, elencare tutte le disposizioni applicabili nel quadro di una denuncia all'autorità del procedimento penale semplificherebbe loro il compito. Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari e, per le denominazioni vinicole, il Controllo Svizzero del Commercio dei Vini (CSCV) dovrebbero pertanto poter ricevere istruzioni in tal senso. Il Consiglio federale vigilerà affinché gli organi preposti all'esecuzione siano informati in merito all'applicazione delle disposizioni penali.

- **Mancanza di coordinamento e d'informazione tra le autorità interessate (UFAG, USAV, chimici cantonali, organismi di certificazione, ecc.)**

Gli ambiti in questione sottostanno a varie norme disciplinate in diverse leggi e ordinanze, come peraltro l'esecuzione che è di competenza di diverse autorità federali e cantonali, che operano con differenti procedure e non dispongono degli stessi strumenti sanzionatori. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di condividere su una piattaforma comune informazioni e risultati relativi ai controlli. Essa consentirebbe alle autorità competenti da un lato di valutare i dati relativi ai controlli e, dall'altro, di intervenire e applicare in maniera coordinata le misure e le disposizioni previste dalle pertinenti leggi e ordinanze. Tale piattaforma rispecchierebbe l'idea degli articoli 182 e 184 LAgr. Pertanto, allo scopo di migliorare il coordinamento e l'informazione tra le autorità coinvolte, il Consiglio federale vigilerà affinché si approfondiscano le diverse possibilità di creare una piattaforma di questo tipo in modo da poterla realizzare il più presto possibile.

Per la Confederazione le misure proposte non comportano alcun onere supplementare dal profilo finanziario e del personale.

6.2 Misure relative alla repressione delle frodi

I consumatori si aspettano derrate alimentari sicure, di elevata qualità e prodotte secondo la legislazione sulla protezione degli animali. È richiesta sempre più trasparenza, determinante per le decisioni in materia di acquisti. Lo «Scandalo della carne equina» del 2013 e quelli dei falsi prodotti biologici hanno messo in luce l'ampia portata che possono avere le ripercussioni dell'inganno e della frode nel settore delle derrate alimentari.

Nel 1998 il Parlamento ha inserito nella legge sull'agricoltura l'articolo 182, che rivendica il coordinamento con la legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) e con la legge sulle dogane (LD; SR 631.0). Consente inoltre di richiedere informazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Rivendica altresì che il Consiglio federale istituisca un servizio centrale per l'accertamento delle infrazioni lungo la filiera alimentare.

Dall'adozione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (LAgr) a livello legislativo e organizzativo sono state adottate diverse misure volte a promuovere la sicurezza alimentare e ad accrescere la protezione contro l'uso fraudolento o ingannevole delle denominazioni nella caratterizzazione dei prodotti alimentari.

Segnatamente si tratta dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo, 2002), della fondazione dell'Unità federale per la filiera alimentare (2006) per la vigilanza e dell'approntamento del Piano nazionale di controllo (2007), dell'Accordo tra la Svizzera e l'UE per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (all. 7, 8 e all. 12 dell'accordo agricolo, 2011), della creazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (2013), della revisione della legge sulle derrate alimentari e delle sue ordinanze (entrata in vigore prevista nel 2017).

Queste misure, insieme alle revisioni della legislazione sulle derrate alimentari e della legge sulla protezione dei marchi («Swissness»), sono alcuni dei pilastri del concetto globale per la sicurezza alimentare e per la protezione dall'inganno. L'efficacia di queste singole misure, nonché del coordinamento e della collaborazione tra le diverse istanze cantonali, federali e internazionali sono condizioni essenziali per continuare a garantire un'elevata protezione del consumatore. Sul piano internazionale il Consiglio federale nei negoziati con l'UE nei settori agricoltura, sicurezza alimentare e salute pubblica, mira a una cooperazione più efficiente.

Le misure illustrate nel presente rapporto, unitamente a quelle già applicate a livello legislativo e organizzativo, consentono di adempiere le esigenze dell'articolo 182 capoverso 1 LAgr. Non è invece ancora stato chiarito come, nel quadro legale attuale, debba essere istituito un servizio centrale conformemente a quanto prescritto nell'articolo 182 capoverso 2 LAgr, poiché il legislatore ha previsto un servizio centrale, ma non ha proceduto agli adeguamenti che gli permettono di svolgere i compiti di cui all'articolo 182 capoverso 2 LAgr. Per chiarire questo aspetto, nel 2015 è stato creato un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione incaricato di elaborare possibili varianti d'attuazione. Le proposte avanzate da questo gruppo di lavoro saranno oggetto di un'analisi approfondita che implica la collaborazione e il coordinamento tra UFAG, USAV, AFD e organi cantonali preposti all'esecuzione. I primi risultati sono attesi verso la fine del 2016.

Tabella riassuntiva delle misure proposte per il miglioramento del sistema di controllo esistente

Campo d'applicazione	Attori	Problemi rilevati	Misure proposte
Controllo	Organismi di certificazione (OC)	L'obbligo di denunciare le irregolarità riscontrate durante i controlli, risultante da diverse disposizioni legali, è rispettato solo in pochissimi casi. Un intervento coordinato tra le diverse istanze preposte ai controlli e alla sorveglianza è pertanto difficilmente realizzabile.	<ul style="list-style-type: none"> • Emanare istruzioni agli OC sulle modalità cui attenersi nel segnalare le irregolarità riscontrate durante i controlli. • Emanare istruzioni agli OC sulla struttura e il contenuto del rapporto annuale che sono tenuti a presentare all'UFAG per le DOP/IGP. Per quanto riguarda le designazioni «montagna» e «alpe», nel quadro di una futura revisione dell'ODMA tale aspetto sarà tenuto in considerazione.
Esecuzione	Organi del controllo cantonale delle derrate alimentari (Chimici cantonali, CC)	I CC controllano le denominazioni dei prodotti agricoli (protezione dei consumatori dall'inganno). La legislazione sulle derrate alimentari rientra nella sfera di responsabilità del DFI e dell'USAV. Questi può impartire istruzioni ai chimici cantonali sulla base della LDerr. L'UFAG non può invece coordinare le misure esecutive prese dai CC o impartire loro istruzioni né sulla base della LAgr né su quella delle ordinanze sulle denominazioni dei prodotti agricoli.	<ul style="list-style-type: none"> • Sarebbe opportuno che l'UFAG e l'USAV agissero in maniera coordinata quando, ciascuno nel proprio ambito di competenza, prendono misure volte ad armonizzare l'esecuzione. Il Consiglio federale vigilerà. Per lo stesso motivo sarebbe auspicabile che i Cantoni informassero l'UFAG sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli nel settore delle denominazioni dei prodotti agricoli. Il Consiglio federale vigilerà affinché i Cantoni siano sensibilizzati a questo riguardo.
Disposizioni penali	Organi del controllo cantonale delle derrate alimentari (Chimici cantonali, CC)	In virtù della LDerr, i CC devono denunciare all'autorità del procedimento penale le infrazioni alle prescrizioni del diritto sulle derrate alimentari. Inoltre, qualsiasi persona lesa ha diritto di sporgere querela in caso di uso illecito di un'indicazione geografica. Tuttavia, nella pratica, non è raro che i casi vengano archiviati, per mancanza di prove o che, qualora si giunga a una condanna, questa preveda solo una pena pecuniaria. Si potrebbero applicare anche altre disposizioni penali sancite in diverse leggi.	<ul style="list-style-type: none"> • I CC e, per le denominazioni vinicole, il CSCV dovrebbero pertanto poter ricevere istruzioni su tutte le disposizioni applicabili nel quadro di una denuncia all'autorità del procedimento penale. Il Consiglio federale vigilerà affinché gli organi preposti all'esecuzione siano informati in merito all'applicazione delle disposizioni penali.

Campo d'applicazione	Attori	Problemi rilevati	Misure proposte
Coordinamento e informazione	UFAG, USAV, organi del controllo cantonale delle derrate alimentari e organismi di certificazione	Gli ambiti in questione sottostanno a varie norme disciplinate in diverse leggi e ordinanze, come peraltro l'esecuzione che è di competenza di diverse autorità federali e cantonali, che operano con differenti procedure e non dispongono degli stessi strumenti sanzionatori.	<ul style="list-style-type: none"> • Condividere su una piattaforma comune informazioni e risultati relativi ai controlli. Ciò consentirebbe alle autorità competenti, da un lato, di valutare i dati relativi ai controlli e, dall'altro, di intervenire e applicare in maniera coordinata le misure e le disposizioni previste dalle pertinenti leggi e ordinanze. Tale piattaforma rispecchierebbe l'idea degli articoli 182 e 184 LAgr. • Allo scopo di migliorare il coordinamento e l'informazione tra le autorità coinvolte, il Consiglio federale vigilerà affinché si approfondiscano le diverse possibilità di creare una piattaforma di questo tipo.
Repressione delle frodi	UFAG, USAV, organi del controllo cantonale delle derrate alimentari e organismi di certificazione	<p>Nella LAgr l'art. 182, rivendica il coordinamento con la LDerr e con la LD. Consente inoltre di richiedere informazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Rivendica altresì che il Consiglio federale istituisca un servizio centrale per l'accertamento delle infrazioni lungo la filiera alimentare.</p> <p>Dall'adozione dell'art. 182 della LAgr a livello legislativo e organizzativo sono state adottate diverse misure volte a promuovere la sicurezza alimentare e ad accrescere la protezione contro l'uso fraudolento o ingannevole delle denominazioni nella caratterizzazione dei prodotti alimentari.</p> <p>Le misure illustrate nel presente rapporto, unitamente a quelle già applicate a livello legislativo e organizzativo, consentono di adempiere le esigenze dell'art. 182 cpv. 1 LAgr. Non è invece ancora stato chiarito come, nel quadro legale attuale, debba essere istituito un servizio centrale conformemente a quanto prescritto nell'art. 182 cpv. 2 LAgr.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per chiarire questo aspetto, nel 2015 è stato creato un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione incaricato di elaborare possibili varianti d'attuazione. • Le proposte avanzate da questo gruppo di lavoro saranno oggetto di un'analisi approfondita che implica la collaborazione e il coordinamento tra UFAG, USAV, AFD e organi cantonali preposti all'esecuzione. I primi risultati sono attesi verso la fine del 2016.